



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ROMA 20.11.2015- CAMERA DEI DEPUTATI

**CONVEGNO: SEPARAZIONI CONFLITTUALI E ABUSI SOCIO
GIUDIZIATI: QUALE TUTELA PER I MINORI?**

INTERVENTO

**“RAGIONI DEI MINORI E DECISIONI IRRAGIONEVOLI: LA DIFFICILE
TUTELA DEL BAMBINO CONTESO”.**

1.Introduzione.

Vorrei trarre spunto, per affrontare un argomento di così grande rilievo, dalle toccanti immagini di un film di Pupi Avati, “Il bambino cattivo”. Il film dà voce a ciò che può vivere un bambino, vittima del conflitto tra padre e madre, che esplode senza alcuna possibilità di ricomposizione e in cui i genitori sembrano aver dimenticato il loro ruolo. Accade che il padre, data l’inidoneità materna per malattia depressiva, decida di rinunciare al bambino a patto però che non venga affidato nemmeno ai suoceri, ormai nemici; così Brando, il bambino protagonista del film, viene collocato in una comunità etero-familiare. Il tutto a fronte di Istituzioni miopi rispetto alla opinabile decisione degli adulti. Scene ancor più drammatiche, tratte dalla vita vera, le abbiamo viste qualche anno fa durante la trasmissione “Chi l’ha visto”. Un bambino fu prelevato fuori dalla scuola elementare, con la forza, in esecuzione di un provvedimento giudiziario (che aveva diagnosticato al bambino la “pas” o sindrome di alienazione genitoriale ad opera della madre), per essere collocato in una comunità protetta prima di “consegnarlo” al padre.

C’è un episodio biblico che può guidare nel giudizio su detta vicenda. E’ la storia del neonato conteso da due madri che ricorrono al giudizio di Salomone. Il re di Israele, nell’impossibilità di stabilire qual è quella vera, ordina alle guardie di tagliare il bimbo a metà con la spada (“*tagliate ...e date*”) e di darne un pezzo a ciascuna. La madre dice” “*date*”, l’altra ripete “*tagliate*”. Quella delle due donne che, piuttosto che rivendicare per sé stessa il bambino, lo dona all’altra, dando al neonato la possibilità di vivere, viene dal Re proclamata madre. La storia del ”giudizio di Salomone” non può non farci riflettere sul mondo di oggi



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

che, anziché essere progredito in materia, alla luce di cambiamenti e di innovazioni significativi, appare invece imbarbarito.

In verità, oltre ogni disposizione giuridica, oltre ogni sentenza e perizia psicologica, c'è un principio di umanità che esiste dall'inizio dei tempi e che non ci può abbandonare.

2. Adultocentrismo.

La domanda che si impone a fronte sia della vicenda cinematografica sopra evocata¹, sia della vicenda del bambino “prelevato” con la forza, è come si possa arrivare a un tale livello di tensione e violenza, dove evidentemente la conflittualità non è agita solo dai genitori, ma anche dall'intero sistema sociale e giudiziario che vi ruota intorno.

La risposta risiede nel fatto che la nostra cultura si caratterizza ancora per un forte “**adultocentrismo**”: gli adulti hanno difficoltà non tanto e non solo ad affermare una centralità dell'infanzia, quanto a mettersi in contatto con ciò che questo significa. La centralità del minore viene invece affermata dalla normativa internazionale² e, dietro la sua spinta, anche dalla normativa nazionale. Il decreto filiazione n.154 del 2013, con il nuovo art. 315 bis c.c., riconosce una maggiore “centralità” al ruolo del minore sia all'interno del processo, estendendo le possibilità di ascolto del minore a tutti i procedimenti che lo riguardano, sia nella relazione con i genitori, introducendo e, nel contempo, rafforzando il concetto di “responsabilità genitoriale”.

L'art. 315 bis c.c., sotto la rubrica, “**Diritti e doveri del figlio**”, dedica i primi tre commi all'elencazione, in chiave positiva, dei diritti del figlio ove viene espressamente enunciato il diritto del minore a ricevere da entrambi i genitori **l'assistenza, non solo**

¹ Pupi Avati ha dichiarato che, pur occupandosi di diritto di famiglia da molto tempo, il momento in cui ha avvertito la necessità di girare il film “Il bambino cattivo”, è stato quando ha letto del bambino conteso di Cittadella.

² “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”(Art.3 Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989)



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

materiale, ma anche morale, con un richiamo, ancora una volta, al concetto di “responsabilità genitoriale”. Tale principio della bigenitorialità, che costituisce la *ratio* ispiratrice della legge sull’affido condiviso (L. n. 54/2006), è ribadito e rafforzato dal comma 2 dell’art. 315 bis c.c., che sancisce ancora una volta il diritto del minore a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti; infine, il comma 3, riconosce al figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

3. Ragioni dei minori.

Nel momento in cui il minore è coinvolto in un conflitto che rende i genitori incapaci di svolgere le loro funzioni, il minore deve essere protetto perché il conflitto rischia di coinvolgere la sua persona, in particolare il suo equilibrio psico-fisico. E invece nei procedimenti civili, particolarmente quelli che riguardano le separazioni conflittuali, il bambino rischia di rimanere sullo sfondo, di diventare invisibile. E’, dunque, pregevole l’intento del Legislatore della riforma di aver valorizzato il ruolo del minore nell’ambito del processo, riconoscendogli a chiare lettere il diritto di essere ascoltato, e di voler sovvertire, almeno nelle intenzioni, l’idea che gli adulti possano arrogarsi il diritto di decidere delle sorti dei propri figli minori, mortificando o rimanendo sordi ai loro desideri ed alle loro esigenze, accecati da un insensato egoismo o da uno spietato rancore verso il partner.

Per comprendere le ragioni dei minori in senso ampio, è centrale e preponderante dunque l’ascolto. **Nella formulazione letterale dell’art. 315 bis, comma 3, c.c., il legislatore non a caso ha riferimento per la prima volta all’ascolto” del minore e non alla mera “audizione” del minore o all’atto processuale del “sentire” il minore.**

E tra sentire e ascoltare c’è una bella differenza: ascoltare richiede a chi ascolta attenzione verso l’altro, desiderio di capirlo, disponibilità a modificare le proprie opinioni in conseguenza dell’ascolto. Ma l’ascolto di cui ha vero bisogno il minore, è soprattutto quello dei propri genitori, che invece il più delle volte rimangono sordi alle sue istanze, concentrati e



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ripiegati su se stessi e sulle proprie emozioni negative legate al momento della crisi e della separazione.

In proposito, segnalo una pronuncia del **Tribunale di Varese del 12.02.2013**, il quale, in un caso di separazione in cui il figlio era conteso dai genitori, ha ribadito la necessità di rendere partecipe il minore delle scelte che si assumono nel suo interesse, valutando preliminarmente e giuridicamente la correttezza formale e processuale delle richieste dei genitori. In particolare, si trattava di un caso di separazione in cui la figlia minore era stata collocata in una comunità protetta, poiché i Servizi Sociali, nella loro relazione, avevano sostenuto la non idoneità dell'ambiente familiare domestico materno. La madre, proponendo domanda di modifica del suddetto provvedimento, chiedeva che la figlia fosse collocata presso di sé e la sua nuova famiglia (la donna era incinta di un'altra bambina, avuta col nuovo compagno). Questo spostamento della minore avrebbe comportato il trasferimento in un altro Comune di residenza, con conseguente cambiamento della scuola durante l'anno scolastico; nonostante ciò, i Servizi Sociali avevano espresso parere favorevole alla domanda della madre. Il Tribunale, avendo ravvisato un possibile conflitto di interessi tra la minore ed i suoi genitori, aveva ritenuto opportuno nominare **un curatore speciale** che rappresentasse la figlia in giudizio, poiché *“una decisione del genere non può essere assunta sulla base del solo parere del Servizio ma richiede, all'evidenza, il coinvolgimento della minore (che, peraltro, compirà 12 anni nell'anno in corso)”* Il Tribunale di Varese, pertanto, non si è limitato ad applicare la normativa sull'ascolto del minore, ma ha ritenuto di dover nominare un terzo soggetto – un curatore speciale della minore – che rappresentasse la figlia, dal momento che vi era una potenziale situazione di conflitto di interesse con il genitore; a parere del Tribunale *“il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere speciale (come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 11 marzo 2011 n. 83), ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace”*.



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Va detto che il bambino coinvolto nelle procedure di separazione è **spesso un bambino invisibile**, un bambino negato nel suo essere, un bambino che perde la sua identità, la sua concretezza, perché i genitori, presi dal conflitto, non si accorgono di lui e, quel che è peggio, spesso non si accorgono del suo disagio. E non c'è angoscia più grande per un bambino di quella che ha origine dalle accanite battaglie quotidiane dei genitori. E così dalle ragioni dei minori si arriva alle:

4. Decisioni irragionevoli

La prima condotta irragionevole è quella dei genitori o di uno solo di essi: l'incapacità di preservare il figlio dal conflitto, la strumentalizzazione del figlio o, la manipolazione e la violenza.

In caso di conflitto coniugale e conseguente separazione tra i genitori, nel caso in cui i coniugi non vogliano o non possano trovare un accordo, sarà il giudice a dover stabilire l'azione o le azioni future e le stesse incideranno sicuramente sulle importanti relazioni familiari.

In tale contesto è importante che il giudice non solo abbia una conoscenza storica della vicenda reale oggetto del giudizio, ma prenda in considerazione altresì tutti i contributi delle discipline psicologiche che si sono occupate della conflittualità familiare, andando alla radice del conflitto stesso. Perché, come ha scritto Lev Tolstoj, *“Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è diversa dalle altre”*.

Nelle procedure di separazione conflittuale emergono di solito due tipi di prospettive: **quella di chi cerca di ostacolare** l'esercizio della genitorialità dell'altro genitore e **quella di chi cerca di ricorrere alla pas** (alienazione genitoriale) **come strumento** per sovvertire gli attaccamenti ovvero i legami del minore con l'altro genitore.

Gli strumenti giuridici esistenti nel nostro Ordinamento, in caso di rifiuto del minore di una delle due figure genitoriali all'interno di una separazione conflittuale, di fatto non sempre si rivelano rispondenti ai bisogni delle parti coinvolte, in quanto i tempi necessari a darvi attuazione non sono quelli brevi di cui hanno bisogno il genitore e soprattutto i bambini per conservare rapporti stabili e continuativi; così come **la fase relativa all'esecuzione**



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

forzata, nel caso di mancato rispetto del provvedimento del giudice, è totalmente inadeguata sul piano pratico; anzi, in quest'ultimo caso, le **vere vittime** di tutto questo meccanismo giuridico sono **i bambini**, considerati alla stregua dell'oggetto di una comune procedura esecutiva.

La Commissione europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (21 ottobre 1998) ha espressamente sancito che *“anche se il genitore separato... non affidatario della prole ha il diritto/dovere di visitarla, di permanere con essa, di mantenere costanti rapporti parentali, l'esercizio di tale diritto/dovere può essere... sospeso qualora la prole... manifesti nei confronti di quest'ultimo... costanti sentimenti di rifiuto e di ripulsa, dovendosi riconoscere il diritto del minore alla serenità personale e familiare e all'integrale suo benessere psicologico priorità assoluta”* (in Dir. Fam. Pers., 1999, p. 1003). Allo scopo pertanto di evitare la radicalizzazione, forse irreversibile, di tale stato d'animo e di favorire anzi il recupero del rapporto parentale, nel rispetto della volontà del minore, la **Cassazione**, con la nota pronuncia **n. 6312 del 1999**, ha statuito che, *“ogniqualevolta il minore manifesti sentimenti di ripulsa ed ostilità nei confronti del genitore, il Giudice deve sospendere gli incontri... sospensione legittima e necessaria indipendentemente dalle cause, dalle responsabilità dei genitori e dalle motivazioni addotte dal minore... Ciò che conta è tutelare immediatamente il minore, salvo verificare in altra sede la responsabilità del genitore a livello individuale...in piena realizzazione della Teoria puerocentrica”*. E il Tribunale di Catania, con la sentenza 6 dicembre 1995, ha affermato che il giudice non può prescindere dalla particolare situazione psicologica del minore il cui rapporto con la genitrice sia talmente difficile e conflittuale, fino all' esasperazione, *«da indurre il minore a rifiutare gli incontri con la madre secondo modalità preordinate dal giudice e controllate dagli operatori sociali; allo scopo pertanto di evitare la radicalizzazione, forse irreversibile, di tale stato d'animo e di favorire anzi il recupero del rapporto parentale, nel rispetto della volontà del minore, va disposto che i suoi incontri con la madre avvengano, ma con le modalità prescelte solo dallo stesso minore»* (in Dir. Fam e pers., 1998, p. 98).

Il richiamo alla volontà del minore, quando esso dimostri sufficiente maturità per esprimere una valutazione in qualche modo meditata e radicata, mi sembra assai significativo



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

sia per valorizzare la personalità del minore e le sue serie aspettative, sia per non imporre con un regime di visite non gradite e causative di ansie e di turbamenti una nuova violenza a un bambino già troppo provato

Del resto, un **regime di incontri coatti e sgraditi assicurerebbe un diritto di «visita»** del genitore, ma non quel **“diritto a una relazione genitoriale significativa e costruttiva”** che è l'**unico diritto** di cui tener conto.

5. Segue. Decisioni irragionevoli: alienazione genitoriale o “Pas”.

Oggi, invece, in caso di rifiuto, si tende a non ascoltare il minore, perché si dà sostanza alla teoria dell'alienazione genitoriale (o PAS, dall'acronimo di Parental Alienation Syndrome). Questa considera il bambino, che rifiuta un genitore, non attendibile nelle motivazioni che pone a fondamento del suo rifiuto, in quanto manipolato dall'altro genitore.

Si arriva così alla richiesta, da parte del genitore rifiutato, di consulenza psicologica d'ufficio (CTU), volta ad accertare le capacità genitoriali e a valutare il minore per comprendere che cosa si nasconde dietro le reazioni dei bambini, in caso di rifiuto di una delle due figure genitoriali, e se vi è pregiudizio.

Ed ecco che entrano in scena, nel teatro separativo, due drammi di grave pregiudizio ai figli: la violenza assistita e l'alienazione genitoriale.

Violenza assistita: sono rilevanti ai fini dell'accertamento di un pregiudizio, e tanto da considerarsi maltrattamento dei minori, le violenze da questi subite, anche se in forma solo indiretta, usate da un genitore contro il coniuge convivente alla presenza dei figli. *Va segnalata sul tema la decisione n.601 del 11.01.2013 della Corte di Cassazione la quale ha disposto l'affidamento esclusivo alla madre e visite protette per il padre violento. Quest'ultimo si era reso responsabile di aggressione alla madre di fronte al bambino, e quindi autore di uno di quei comportamenti di 'violenza assistita' che, in quanto pregiudizievoli per un figlio minore, sono certamente indicatori di inidoneità genitoriale. La sentenza va segnalata anche per aver dato per la prima volta il via libera all'affido di un*



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

bambino a una coppia formata da due donne, definendo il diniego all'affidamento di minori a coppie omosessuali "un mero pregiudizio".

L'alienazione genitoriale (o **PAS**, dall'acronimo di *Parental Alienation Syndrome*) è una ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che, secondo le teorie dello psichiatra statunitense Richard Gardner, si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediati

La PAS è oggetto di dibattito ed esame, sia in ambito scientifico sia nella sfera giuridica, fin dal momento della sua proposizione nel 1984; essa non è, infatti, riconosciuta come un disturbo psicopatologico dalla grande maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale

L'Italia non ha una legislazione in materia di cosiddetta "alienazione genitoriale".

Sul punto la Corte di Cassazione è intervenuta con due sentenze diametralmente opposte: **Corte di Cassazione del 8 marzo 2013, n. 5847** la quale, anche in assenza di una legislazione diretta che in Italia riconosca la sindrome di PAS, ha negato l'affido condiviso ad un padre che aveva distrutto la figura materna agli occhi dei figli, respingendo altresì la richiesta di audizione dei figli, dato che l'accertata sindrome di alienazione parentale, causata dalle pressioni dell'uomo, avrebbe *"inficiato i risultati dell'audizione"*. A opposte conclusioni è giunta la **Cassazione civile, sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041**, la quale, al contrario della sentenza precedente, esprimendosi sul concetto di PAS, ne ha negato l'esistenza, statuendo che *"il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324). Ciò, ad esempio, nel caso in cui il CTU sostenga la presenza di una c.d. PAS, ripudiata dalla letteratura scientifica internazionale di maggioranza"*. (Cass. civ., 20 marzo 2013, n. 7014). A detta pronuncia si è uniformato il Tribunale di Milano, il quale, ha ribadito che *"La cd. Sindrome di alienazione genitoriale (P.A.S.) è priva di fondamento sul piano scientifico (Cass. Civ., sez.I, sentenza 20 marzo 2013 n.7041) così come pure si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V). Ne*



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

consegue che il comportamento del genitore che sia “alienante” può rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore (non comprendendosi, per altro, perché se “litigano” i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea:v. Trib. Varese, 1 luglio 2010)”. Quest’ultimo passaggio del Tribunale milanese ha assolutamente una logica ed evidenzia l’adultocentrismo che ruota intorno alla PAS. Uno degli aspetti più controversi di detta “teoria”, e che sicuramente disorienta e traumatizza il minore che ne è coinvolto, è la “terapia” : la collocazione del fanciullo in una comunità di tipo etero-familiare, anche in modo forzato (lo abbiamo visto in premessa) affinché i figli contesi, poiché manipolati dal genitore alienante, vengano “resettati” cioè “depurati” dalle manipolazioni subite.

Il problema è che, in caso di veri abusi o di violenza assistita, la minaccia di interrompere i rapporti madre/figli, impedisce ai bambini e alle loro mamme di collaborare con la giustizia, di parlare, di denunciare, di chiedere aiuto.

Sicuramente vi sono casi in cui esiste un problema relazionale che deve far cogliere pienamente il diritto negato alla bi-genitorialità del minore. In questi casi è stato rilevato che, se da un lato il minore oppone una strenua resistenza agli incontri con il genitore “rifiutato” (che nella prassi frequente risulta essere il padre), vi è, dall’altro, un **evidente vuoto nel sistema giudiziario che a tutt’oggi non sembra essere in grado di approntare un percorso di recupero della relazione genitoriale annullata dal conflitto**. Ed è proprio per questa mancata attuazione dell’interesse del minore nel caso concreto, che l’Italia è stata condannata dalla **Corte di Strasburgo** con la sentenza Lombardo c. Italia del 29 gennaio 2013 per la violazione dell’art.8 Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. La Corte di Strasburgo censura l’inefficacia di provvedimenti e comportamenti delle figure preposte dallo Stato alla rapida esecuzione della decisione: l’inutile decorrere del tempo ha, di fatto, determinato il deterioramento della relazione figlio-genitore non convivente³. Certo è che **questo vuoto non può essere colmato tramite teorie e terapie “coatte”,** prive di

³ In tale statuizione è stato tuttavia precisato che “come costantemente sancito dalla giurisprudenza della Corte, è **necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione** in una materia così delicata e **l’art.8 della convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute o lo sviluppo del minore**” (CEDU 29.1.13).



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

fondamento scientifico. A fronte del rifiuto della figura paterna, collocare un bambino in comunità sottraendolo alla madre, in quel momento l'unica persona che gli è rimasta, che è più significativa per lui e su cui il bambino ha investito in maniera forte, è scelta traumatica e tragica. **Si sradica il minore dal suo contesto familiare e scolastico, sociale, amicale, sportivo, causandogli danni irreparabili.** Purtroppo, tali decisioni sono spesso dovute all'esito di una proliferazione di perizie ove alcuni consulenti nominati dal Giudice sposano "a priori" la teoria dell'alienazione parentale in caso di rifiuto di questo o di quel genitore, senza procedere ad una indagine accurata della situazione familiare pregressa. E quindi si ha l'elaborazione di una profezia che si auto avvera, si dà sostanza ad una teoria attraverso elementi non scientificamente dimostrati. Elvira Reale⁴, ha compiutamente precisato che la Pas non corrisponde a linee scientifiche consolidate perché: si avvale dell'apporto di un unico comportamento (rifiuto); non ascolta il paziente (minore) considerando le sue parole e quanto riferisce di sé (frutto di una presunta violenza psicologica) come non valido a rappresentare il suo disagio personale ed i motivi del suo comportamento; non raccoglie un'anamnesi corretta ed ampia, sia perché il minore non è ascoltato sia perché non è preso in seria considerazione chi si prende cura del minore, cioè la madre, la quale (implicata a-priori nella sindrome come autore della presunta violenza psicologica di manipolazione mentale), come il minore viene considerata inattendibile; non sviluppa un'ipotesi di percorso eziologico attendibile fondato sulla storia del minore e sulla sua famiglia, su un'ampia analisi di contesto, sulla raccolta di documentazioni attuali e pregresse (Elvira Reale, *"Una buona sentenza contro l'anomalia della sindrome pas"*, www.personaedanno.it, 16/06/13).

Esistono reali difficoltà di contatto nelle fasi acute delle separazioni non necessariamente patologiche. Per molti motivi un bambino può non voler vedere il padre. Ci sono padri che si sono dedicati ad altro e non hanno stabilito una relazione significativa con i figli, così, improvvisamente, in caso di separazione, chiedono con prepotenza di entrare nella loro vita. Del resto è l'assenza di un'abitudine di cura dei figli da parte del padre, già in costanza di convivenza, che favorisce l'individuazione di genitore affidatario o collocatario nella madre. Se dunque è vero che la madre talvolta abusa di questa posizione privilegiata e

⁴ Psicologa, Dirigente del Centro Prevenzione Salute Mentale Donna, Unità Operativa di Psicologia Clinica della ASL Napoli e del Centro Studi di genere dell'Associazione Salute Donne.



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ostacola i rapporti tra i figli e il padre, è altrettanto vero che la bi-genitorialità, intesa come diritto del figlio ad avere la presenza di entrambi i genitori nella normalità della sua vita, prima e dopo la separazione e anche in caso di affidamento esclusivo, non appartiene ancora del tutto alla nostra cultura. Non si può di conseguenza diventare, solo per via giudiziaria, genitori che sanno collaborare nell'interesse dei figli: perché *“La famiglia è un' isola che il mare del diritto può solo lambire ma non penetrare”* (Jemolo).

6. Conclusioni.

Il tema oggi toccato è un problema individuale di coscienza, di responsabilità a cui si deve dare voce.

Ma una cosa è certa: si deve allontanare il più possibile la lite sull'affidamento dei figli dalle aule del Tribunale.

I nostri Tribunali nella maggior parte dei casi non riescono a gestire i conflitti che sorgono tra due genitori, con riferimento alla vita dei loro figli: il Giudice potrà pronunciarsi relativamente alle questioni fondamentali relative all'affidamento, alla collocazione dei figli, al loro mantenimento, eventualmente agli ammonimenti, ma nulla più. Noi legali sappiamo, invece, che i genitori discutono su questioni spesso anche banali, che portano ad una incessante ed estenuante diatribe sulla giusta interpretazione dei provvedimenti; di conseguenza i continui problemi, da loro non risolti, vengono demandati al giudice. I risultati concreti e operativi non possono che essere modesti, dal momento che il giudice, incontrando i genitori solo in una o due udienze, tra l'altro a distanza di mesi l'una dall'altra, non potrà avere nei fatti contezza di chi sia realmente ad alimentare il conflitto e di chi, invece, ne subisca le ritorsioni. Il tutto con effetti che nemmeno per il sistema giudiziario sono sostenibili.

E' importante allora supportare i genitori, anche tramite interventi statali che forniscano alle famiglie un reale “servizio sociale, psicologico e di mediazione” invece che lacerare le famiglie, strappando figli e legami in assenza di motivi gravi accertati.

E l'avvocatura deve essere in grado di confrontarsi su questi problemi con il tema generale del rispetto dei diritti dei minori coinvolti nel procedimento; molto delicata è la funzione dell'avvocato in tale contesto, dal momento che quando si interagisce nel diritto di



Avv. IDA GRIMALDI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

famiglia si tocca pericolosamente una materia governata dalle emozioni. La famiglia è il luogo in cui i diritti più difficilmente sono fatti valere perché confliggono o si confondono con i sentimenti. E quindi l'avvocato deve impegnarsi a non esasperare la conflittualità dei coniugi, assumendo per così dire il ruolo di mediatore degli affetti, tenendo in massima considerazione i legami familiari. L'obiettivo è quello di superare i legami, non di distruggerli. Un avvocato non deve essere il mero portavoce delle affermazioni dei propri clienti, egli deve essere non solo una guida legale, ma anche umana, perché negli affetti esiste una giustizia che va cercata doverosamente nelle leggi, ma anche e in primis e soprattutto nei valori più profondi dell'umana convivenza e nei dettami della coscienza.

Roma 20 novembre 2016

Avv. Ida Grimaldi